



N. 67/2003 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

Sent. n. 119/2024 pubbl. il 03/09/2024

Rep. n. 7118/2024 del 03/09/2024

C.P. (CCII)
n° 2 / 2024



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Lualdi
Dott. Elisa Tosi
Dott. Nicolò Grimaudo

Presidente Relatore ed Estensore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 67/2023 P.U.

PROMOSSO DA

LA NAVETTA S.R.L. [P.Iva 05757800965] ⁰⁰⁶³³⁰⁸⁰¹²² in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Francesco Mattai Dal Moro, con sede legale a Jearago con Orago (VA) alla via San Rocco n.4 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv.to Matteo Lamperti che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.4.2023 la società ricorrente, rappresentando il proprio stato di insolvenza, ha formulato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi chiedendo la concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione.

Il Tribunale, con provvedimento in data 14.4.2023 ha concesso il termine invocato dal debitore, termine successivamente prorogato su istanza della stessa parte debitrice.

La società LA NAVETTA S.R.L. in data 22.7.2023 ha quindi definitivamente proposto ai creditori un concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 c.c.i.i., co. 4, c.c.i.i. avente natura liquidatoria con attribuzione delle attività ad un terzo assuntore identificato nella società Macramè S.r.l., presentando il piano di cui all'art. 85 c.c.i.i. corredato dalla Relazione di attestazione della Dott.ssa Giuliana Corbella, professionista indipendente in possesso dei





requisiti di cui all'art. 2, co. o), c.c.i.i., unitamente alla documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.

Contestualmente alla proposta di concordato formulata ai creditori, la società ha, altresì, proposto il pagamento, parziale, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, proponendo la transazione su crediti fiscali e tributari ai sensi dell'art. 88 c.c.i.i.

A seguito dei rilievi formulati dal Tribunale, la società debitrice ha depositato in data 21.9.2023 ed ancora in data 13.10.2023 due integrazioni e parziali modifiche alla proposta originariamente formulata.

Con successivo decreto del 31.10.2023 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura, con conferma del Dott. Domenico Carnuccio nella qualità di Commissario giudiziale e fissazione del periodo decorrente dal 1.2.2024 e sino al 19.2.2024 per l'espressione del voto da parte dei creditori.

La società ricorrente ha adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese determinato, come previsto dall'art. 47, co. 1, lett. d), c.c.i.i.

Il Commissario giudiziale ha tempestivamente depositato in data 15.3.2024 la Relazione di cui all'art. 105 c.c.i.i., redigendo l'inventario del patrimonio della società ricorrente unitamente alla Relazione particolareggiata, esponendo le cause del dissesto, la condotta della debitrice, la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori, illustrando altresì le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, potrebbero essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie.

In prossimità delle operazioni di voto il Commissario ha tempestivamente trasmesso ai creditori la comunicazione con la quale ha loro illustrato, ai sensi dell'art. 107 co. 3, c.c.i.i., la Relazione particolareggiata e la proposta definitiva di concordato, allegando l'Elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti ammessi.

All'esito delle operazioni di voto, che su istanza di parte debitrice erano state differite al periodo 2.5.2024/10.5.2024, il Commissario giudiziale ha depositato in data 11.5.2024 la propria Relazione ai sensi dell'art. 110 c.c.i.i. dando atto della mancata approvazione della proposta di concordato a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 c.c.i.i..

I creditori che si sono espressi favorevolmente all'approvazione della proposta concordataria erano infatti rappresentativi di crediti per soli € 228.162,00 ed avevano espresso voto contrario il solo creditore Agenzia Delle Entrate (*Direzione Provinciale Varese, Agente della Riscossione Provincia Varese*) titolare di crediti per € 700.152,00, mentre non avevano espresso alcun voto ulteriori creditori chirografari portatori di crediti per € 37.067,00.

Ugualmente non è stata raggiunta la maggioranza delle Classi votanti, avendo votato favorevolmente i creditori della Classe III e della Classe IV ed avendo espresso voto contrario i creditori ricompresi nella Classe II e Classe III (Agenzia delle Entrate).





La società debitrice ha quindi depositato in data 23.5.2024 istanza di applicazione dell'art. 88 c.II *bis* c.c.i.i. chiedendo in ogni caso procedersi all'omologazione del concordato proposto a all'esito dell'invocato *cram down*.

Con decreto in data 25.5.2024 emesso ai sensi dell'art. 48 comma 1 c.c.i.i. il Tribunale ha fissato udienza di convocazione delle parti per la fase di omologazione, assegnando ai creditori ed a qualunque altro interessato termine perentorio fino a dieci giorni per la proposizione di eventuali osservazioni, al Commissario giudiziale termine di cinque giorni prima per il deposito del Parere motivato di cui all'art. 48, co. 2, c.c.i.i. e alla società ricorrente termine fino a due giorni prima per il deposito di eventuali memorie.

Nei termini concessi dal Tribunale non venivano depositate formali opposizioni.

Nel termine assegnato il Commissario giudiziale ha depositato il proprio definitivo parere motivato con cui ha espresso giudizio positivo sull'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori concordatari, confermando la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La società ricorrente all'esito dell'udienza ha quindi insistito per l'omologazione della proposta di concordato.

Motivi della decisione

Va' preliminarmente confermato, anche sulla base anche della Relazione commissariale di cui all'art. 105 c.c.i.i. e del Parere motivato di cui all'art. 47, co. 2, c.c.i.i., il positivo giudizio, già espresso con il decreto di ammissione alla procedura concordataria, sulla regolarità della procedura (art. 112, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), con riferimento alla sussistenza ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. di giurisdizione e competenza, sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla società ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. e sulla presenza di una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), c.c.i.i.

Al piano sono stati allegati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 3, c.c.i.i. e la proposta è stata sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale dell'ente (art. 120-*bis*, co. 1, c.c.i.i.).

Il concordato proposto deve qualificarsi alla stregua di *concordato di natura liquidatoria con assuntore* in quanto non è prevista la prosecuzione dell'attività di impresa neppure in forma indiretta, la società debitrice è stata definitivamente posta in liquidazione nel corso della procedura e non risulta alcuna ulteriore attività d'impresa in corso di effettivo esercizio.

La proposta concordataria così' come definitivamente formulata è fondata sui seguenti presupposti :

- la determinazione di un *valore di liquidazione* così' come rappresentato dalla parte debitrice (€. 453.680,00), composto dall'acquisizione delle disponibilità liquide (€. 19.000,00 circa), dalla liquidazione dei beni mobili (€. 12.000,00 circa per macchinari e attrezzature, automezzi e giacenze di magazzino), dei beni immobili (€. 284.000,00), dal realizzo dei crediti vantati dalla società (€. 61.000,00) e dal realizzo stimato di eventuali azioni risarcitorie nei confronti degli organi gestori (€. 80.000,00), importo da cui correttamente devono essere





N. 67/2003 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

detratti i costi stimati per una eventuale - ed alternativa - procedura di liquidazione giudiziale e determinati in circa € 43.000,00 ;

- l'intervento di un assuntore, individuato nella società MACRAME' S.r.l., (vd. *Proposta e Piano*), che assumerà l'attivo ed il passivo della società, garantendo un ulteriore apporto di risorse esterne in misura superiore o comunque pari al 10% del valore di liquidazione, ponendo a disposizione dei creditori l'importo complessivo di € 777.283,00.

Ad ulteriore sostegno della proposta concordataria, anche e soprattutto con riferimento alla concreta ed oggettiva possibilità del terzo assuntore Macramè S.r.l. di generare le necessarie risorse per adempiere alla proposta, il piano concordatario ha previsto le seguenti condizioni accessorie, subordinate alla definitiva omologazione del concordato proposto :

- i sigg.ri Francesco Mattai Dal Moro e Antonio Maria Mattai Dal Moro hanno sottoscritto, in data 21.9.2023 (*doc. 11 allegato all'integrazione di proposta e piano depositata dalla debitrice*) un " **obbligo di garanzia** " fino all'importo massimo di € 500.000,00 a favore delle società La Navetta S.r.l. e Macramè S.r.l. finalizzato all'adempimento della proposta concordataria. Ad ulteriore conferma della propria capacità patrimoniale di adempiere alla garanzia prestata, capacità patrimoniale comunque verificata positivamente dal Commissario Giudiziale, gli stessi sigg.ri Mattai Dal Moro hanno versato alla procedura il complessivo importo di € 50.000,00 ad ulteriore garanzia del precedente impegno.
- la sig.ra Rosangela Zanetta, nella sua qualità di socio del terzo assuntore Macramè S.r.l. , si è impegnata nei confronti della stessa Macramè S.r.l. ad effettuare un finanziamento soci infruttifero dell'importo complessivo di € 700.000,00 onde garantire al terzo assuntore le necessarie risorse per adempiere alla proposta.
- la società Macramè S.r.l. ha concluso in data 15.4.2024 con Banca Patrimoni Sella & C., successivamente alla messa a disposizione delle necessarie risorse da parte del socio Zanetta , un " **escrow agreement** " avente ad oggetto la somma di € 640.000,00 depositata presso il medesimo istituto di credito, con obbligo di versare il predetto importo sul conto corrente della procedura entro 5 giorni dal passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di omologazione del concordato proposto (*allegato 3 relazione Commissario depositata in data 15.3.2024*).

La proposta di soddisfazione del ceto creditorio prevede il **pagamento integrale** dei crediti di rango prededucibile e della Classe 1 non votante dei creditori privilegiati per l'ammontare complessivo di € 449.918,00 (*dipendenti, professionisti, artigiani, crediti garantiti da Fondo Garanzia MCC, crediti previdenziali ed erariali nella misura non degradata*).

Gli ulteriori crediti di natura privilegiata, anche per la parte del credito di natura previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale ritualmente depositata all'Agenzia Entrate, sono stati oggetto di parziale degrado al chirografo in ragione dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Quanto al ceto chirografario - *chirografario "degradato" e chirografario originario* - la proposta concordataria prevede la formazione definitiva di **cinque distinte classi di creditori** (*all'esito della modifica della proposta di cui alla nota 13.10.2023*), la cui percentuale di soddisfazione del credito viene rappresentata, da parte della società debitrice, in una misura variabile;





N. 67/2003 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

CLASSE II = credito previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale, per un debito nominale complessivo di €. 604.278,00 con previsione di soddisfacimento al 22%

CLASSE III = credito per tributi locali per un debito nominale complessivo di €. 109.276,00 con previsione di soddisfacimento al 22 %

CLASSE IV = credito originariamente chirografario per un debito nominale complessivo di €. 199.019,00 con previsione di soddisfacimento al 21 %

CLASSE V = creditori titolari di garanzia prestate da terzi per un debito nominale complessivo di €. 40.882,00 con previsione di soddisfacimento al 20 %

CLASSE VI = debiti verso parti correlate (Macrameè S.r.l.) per un debito nominale complessivo di €. 17.965,00 con previsione di soddisfacimento al 0 %

Il credito verrà soddisfatto con le seguenti tempistiche;

- con riferimento al credito di natura prededucibile, entro 31.12.2024 con riferimento ai crediti "funzionali" ex art. 6 c.c.i.i. sorti prima del deposito del ricorso mentre al momento della effettiva esigibilità, nelle more della procedura, con riferimento ai crediti prededucibili eventualmente sorti "in occasione" della procedura stessa.
- con riferimento al credito di natura privilegiata degradata e chirografaria, entro il 31.12.2024.

Poste queste premesse, il concordato proposto merita di essere omologato anche a fronte del mancato raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 comma 1 c.c.i.i.

Nel caso di specie il mancato raggiungimento delle maggioranze è infatti imputabile al voto contrario espresso da parte dell'amministrazione finanziaria, mancata adesione rivelatasi determinate al fine dell'omesso raggiungimento delle maggioranze previste.

L'amministrazione finanziaria, che peraltro non ha svolto alcuna formale opposizione nel corso della fase di omologazione, al momento della espressione del proprio voto contrario aveva fondato il proprio dissenso su molteplici ragioni ed in particolare

- l'incerta solidità patrimoniale dell'assuntore Macrame' S.r.l.
- la congruità dei valori, in ottica di comparazione con l'ipotesi liquidatoria, appostati dal debitore con particolare riferimento al complesso immobiliare, alla valorizzazione di crediti e magazzino nonché all'attivo rinvenibile da eventuali azioni risarcitoria.

Le questioni relative alla solidità patrimoniale dell'assuntore Macramè S.r.l., destinate in ogni caso a non assumere alcuna rilevanza ai fini dell'invocato *cram down*, era già stata valutata e segnalata da parte degli organi della procedura come profilo di criticità della proposta ed è stata definitivamente superata dagli obblighi di garanzia e dall'escrow agreement sopra compiutamente richiamati, che hanno definitivamente integrato la proposta concordataria.





N. 67/2003 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

Neppure sussistono elementi per affermare che la proposta concordataria così come formulata risulti deteriore, per l'amministrazione finanziaria, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Invero, come rilevato dal Commissario giudiziale nelle Relazioni depositate in atti e da ultimo nella sua Relazione conclusiva :

- è stata ritenuta congrua dal Commissario la stima degli *assets* immobiliari oggetto di assunzione, conclusione raggiunta anche avvalendosi della relazione di stima elaborata dall'arch. De Risi espressamente nominato dallo stesso Commissario e che ha confermato la valutazione dell'unico bene immobile con valori prossimi ai valori indicati dal debitore nell'alternativa liquidatoria.

- è stata ritenuta congrua dal Commissario la stima degli *assets* mobiliari, in particolare le rimanenze di magazzino, anche avvalendosi della perizia di stima effettuata da GIVG Varese, ausiliario di cui si è avvalso lo stesso Commissario che ha confermato la sostanziale perdita di valore del magazzino relativo a parti meccaniche di macchinari in parte obsoleti e comunque relativi a prodotti a marchio "Saurer" di cui fino al 2022 La Navetta S.r.l. era incaricata dell'assistenza post vendita ma che, a seguito di ristrutturazione aziendale della stessa Saurer, non è più attività gestita in esclusiva dalla Navetta S.r.l..

- è stata ritenuta congrua dal Commissario, anche tenuto conto delle oggettive incertezze di un eventuale contenzioso, la quantificazione in €. 80.000,00 del possibile attivo in ottica "liquidatoria" derivante da una azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori con tutta probabilità responsabili per aver ritardato l'emersione dell'insolvenza ed aggravato il dissesto omettendo i pagamenti dei debiti previdenziali ed erariali, ma non potendosi per altro verso condividere il criterio di determinazione del danno sulla scorta della " ... differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della LG ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ..." come evidenziato da Agenzia Entrate in sede di espressione di voto. Tale criterio, certamente tra quelli utilizzabili per la determinazione del danno, non può infatti essere assunto quale criterio unico ed oggettivo per sostenere e fondare una eventuale pronuncia di condanna.

- è attestata la convenienza del trattamento proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (Relazione del Professionista indipendente), anche con riferimento alla convenienza del trattamento proposto nella transazione fiscale e tale convenienza è stata, altresì ribadita dal Commissario giudiziale (Relazione particolareggiata).

Il Commissario, nella propria Relazione ex art. 105 c.c.i.i. in data 15.3.2024 aveva infatti concluso " ... nell'ipotesi di Liquidazione Giudiziale l'erario incasserebbe complessivamente la somma di €. 317.251,71 mentre nel Concordato Preventivo incasserebbe complessivamente l'importo di euro 471.285...." , anche senza voler considerare le tempistiche dei predetti pagamenti; entro il 31.12.2024 in caso di concordato preventivo e con i tempi derivanti dalle attività di liquidazione in caso di Liquidazione Giudiziale.

Poste queste premesse, deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato (art. 112, co. 1, lett. c), c.c.i.i.) e della fattibilità del piano (art. 112, co. 1, lett. f), c.c.i.i.), quale "non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati" (art. 47, co. 1, lett. a), c.c.i.i.), anch'essa già valutata in sede di dichiarazione di apertura della procedura concordataria alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della Relazione del professionista attestatore, la quale ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dal Commissario giudiziale nella Relazione di cui all'art. 105 c.c.i.i., anche con riferimento alle regole distributive fissate dall'art. 84, co. 5-7, c.c.i.i..





Va, infine, confermato il giudizio positivo sulla corretta formazione delle classi (art. 112, co. 1, lett. d), c.c.i.i.) e sulla non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e sulla parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (art. 112, co. 1, lett. e), c.c.i.i.), con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 c.c.i.i., in quanto la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse.

Non sono, in seguito, emersi elementi concreti che escludano la fattibilità del piano definitivo ed anzi, *rebus sic stantibus*, vi sono ragionevoli prospettive di soddisfacimento dei creditori comunque in linea quantomeno con la percentuale "garantita", tenuto conto che i creditori dissenzienti, pur regolarmente notiziati della fissazione dell'udienza, non hanno proposto opposizioni e che non sono emersi nel corso della procedura eventuali atti in frode contemplati dall'art. 106 c.c.i.i.

La domanda di omologa può, pertanto, trovare accoglimento, con conferma del Dott. Domenico Carnuccio nella sua qualità di Commissario Giudiziale.

Poiché il concordato contempla l'intervento di un assuntore che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici della ricorrente e di tutti i suoi beni, non ricorrono le condizioni previste dall'art. 114 c.c.i.i. per la nomina del Liquidatore e del Comitato dei creditori per assistere alla liquidazione.

Và da ultimo chiarito che, in linea generale, con l'omologazione della proposta di concordato che preveda l'attribuzione delle attività ad un assuntore trova applicazione il principio, già espresso dalla S.C. in tema di concordato fallimentare, secondo cui *"il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione"* (così Cass. 15 marzo 2013, n. 6643; Cass. 1° Marzo 2010, n. 4863; Cass. 4 Settembre 2002, n. 12862).

Peraltro, come ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 35298 del 30.11.2022: *"In tema di concordato fallimentare, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che il trasferimento dei beni in favore dell'assuntore trova normalmente titolo diretto ed immediato, quale corrispettivo dell'accollo dei debiti del fallito, nel provvedimento di omologazione, rispetto al quale i successivi decreti del giudice delegato, ivi compresi quelli recanti la specifica descrizione di tali beni necessaria per la trascrizione di detto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi della L.Fall., art. 136, comma 3, rivestono carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del potere-dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato (cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2013, n. 6643; 4/09/2002, n. 12862; Cass., Sez. II, 8/11/2002, n. 15716). E' stato tuttavia precisato che l'immediatezza dell'effetto traslativo non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, dal momento che, costituendo quello in esame soltanto uno dei possibili effetti del provvedimento di omologazione, da coordinarsi con quello principale e tipico che consiste nella composizione giudiziale del dissesto dell'imprenditore mediante un regolamento negoziato ed omologato che ponga termine alle operazioni fallimentari, deve ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola che differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'adempimento, da parte sua, degli obblighi cui si è assoggettato (cfr. Cass., Sez. III, 30/08/2011, n. 17790; Cass., Sez. I, 1/03/2010, n. 4863; 28/02/2007, n. 4766): tale conclusione trova peraltro conforto anche*





N. 67/2003 Reg. Un.

Sentenza omologazione concordato preventivo art. 112 C.C.I.I.

nella L.Fall., art. 124, il quale, nel disciplinare la formulazione della proposta, non ne assoggetta il contenuto a particolari vincoli, se non per quanto riguarda il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la misura della soddisfazione dei creditori privilegiati. Può quindi accadere tanto che il trasferimento dei diritti in favore dell'assuntore coincida con il passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, nonostante la necessità di successivi provvedimenti attuativi o integrativi, quanto che il predetto effetto si produca soltanto a seguito dell'esecuzione del concordato, ove in tal senso si sia orientata la volontà manifestata con la proposta concordataria e recepita dal provvedimento di omologazione, ancorché quest'ultimo non abbia richiamato specificamente la relativa clausola (cfr. Cass., Sez. III, 13/01/2015, n. 301). In assenza di una precisa indicazione contenuta nel provvedimento di omologazione, non più contestabile una volta che lo stesso sia passato in giudicato, l'individuazione del momento in cui è destinato a prodursi l'effetto traslativo dipende dunque dall'interpretazione della proposta di concordato e del provvedimento che vi abbia dato seguito, la quale si risolve in una quaestio voluntatis, configurandosi quindi come una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2013, n. 11027; 9/05/2007, n. 10634).

Nel caso di specie la proposta così come definitivamente formulata prevede espressamente, nella nota di integrazione e modifica della proposta depositata da La Navetta S.r.l. in data 21.9.2023, il trasferimento delle attività solo a seguito dell'adempimento della proposta concordataria da parte dell'Assuntore, pur trovando il medesimo trasferimento titolo e/o causa nella intervenuta omologazione del Concordato Preventivo.

La presente sentenza è immediatamente produttiva di effetti a far data dalla sua pubblicazione, non occorrendo attendere il decorso del termine per il reclamo o l'esaurimento delle impugnazioni. Per i terzi gli effetti si realizzano dall'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 48, co. 5, c.c.i.i.).

P.Q.M.

Visto l'art. 48, co. 3, c.c.i.i. e l'art. 112 c.c.i.i.,

OMOLOGA la proposta di concordato preventivo depositato dalla

LA NAVETTA S.R.L.
(P.Iva 00633080122)

CONFERMA il Dott. Domenico Carnuccio nella qualità di Commissario giudiziale.

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata alla parte ricorrente, al Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

La presente sentenza è titolo per la trascrizione nei RR.II., al PRA, all'UIBM e alla CCIAA.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26 luglio 2024 .

Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Giovanni Lualdi

